

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N 2938-868-A

---

## RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(Relatore **MONGIELLO**)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 30 maggio 1985 (Stampato n 459)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(**PANDOLFI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(**NICOLAZZI**)

---

Legge-quadro per il settore della bonifica

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 3 giugno 1985*

E SULLA

## **PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURCIO, BARCA, BARBERA, BASSANINI, IANNI, BINELLI  
COCCO, LODA, FITTANTE**

*Presentata il 17 novembre 1983*

—

Trasferimento alle comunità montane delle funzioni svolte  
dai consorzi di bonifica

---

*Presentata alla Presidenza il 16 marzo 1987*

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 2938 fa riferimento alla legge-quadro per il settore della bonifica.

Lo scopo del disegno di legge in discussione, come di tutte le leggi cornice, è quello di individuare i principi fondamentali in materia di realizzazione della bonifica, cui le regioni devono attenersi, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel disciplinare tale specifica materia trasferita alla loro competenza dai decreti del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977.

Una legge-quadro, quindi, in grado di eliminare gravi inconvenienti interpretativi, attraverso la codificazione e quindi la specifica individuazione dei principi fondamentali per facilitare il processo legislativo regionale in quanto tutte le regioni avranno un punto di riferimento certo e comune, evitandosi, in tal modo, azioni del governo centrale, quali si sono avute in alcune circostanze, che hanno finito per creare notevoli difficoltà ed intralci all'ordinato esercizio dei poteri regionali.

In Senato è stato ricordato il lungo e travagliato iter delle leggi regionali sulla bonifica della regione Toscana, del Lazio, della Liguria, rinviate dal Governo per la violazione di alcuni principi fondamentali e quindi per la introduzione di tutte quelle modifiche necessarie perché i provvedimenti fossero conformi ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.

Oggi possono richiamarsi anche le successive e più recenti leggi regionali dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e della Campania per le quali il Governo è intervenuto per un rinvio a nuovo esame, e ciò per il fine di apportare le varianti necessarie, in linea con gli anzidetti principi fondamentali.

D'altra parte solo tale costante e puntuale azione di controllo ha consentito l'emanazione di leggi regionali organiche sulla bonifica corrette e rispettose dell'ordinamento costituzionale.

Si vuole quindi garantire certezza di orientamenti e di punti di riferimento per le regioni e conseguente accelerazione del procedimento legislativo regionale a tutela del dettato costituzionale della conformità degli ordinamenti regionali ai medesimi principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato.

Nel contempo, nel prendere atto delle mutate condizioni del territorio su cui operano i consorzi e delle profonde trasformazioni della proprietà fondiaria, si vogliono introdurre principi fondamentali che garantiscano unitarietà all'azione e partecipazione ancora più allargata delle categorie interessate negli organi consorziali secondo le linee già tracciate dalle leggi regionali finora emanate.

I principi fondamentali individuati con il disegno di legge in discussione attengono, in parte, all'attività di bonifica (articolo 2) ed in parte ai soggetti protagonisti di tale attività con riguardo alle loro funzioni (articoli 3 e 4) e alla loro struttura (articoli 5 e 6).

Per quanto riguarda l'attività, in Senato, dopo ampio dibattito tra le forze politiche, si è convenuto che, rispetto al testo governativo che delimitava l'attività di bonifica attraverso l'elemento teleologico ossia mediante l'indicazione delle finalità dalle stesse perseguite, sarebbe stato preferibile assumere un criterio meno elastico ed in particolare fare riferimento specifico alla vigente legge fondamentale sulla bonifica del 1933 (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) che offre una idonea definizione degli interventi di

bonifica. Si ritiene che la soluzione prescelta (vedi articolo 2, primo comma) sia da condividersi in quanto più puntuale e già consolidata.

Vengono inoltre individuati i principi per la delimitazione dell'ambito territoriale di intervento dei consorzi (articolo 2, secondo comma) con riferimento al bacino idrografico di competenza.

In sostanza è stato elevato a principio fondamentale l'orientamento seguito da molte leggi regionali ed auspicato da tempo dagli studiosi della materia del riordinamento territoriale dei consorzi e della ridelimitazione dei relativi comprensori in funzione dei bacini imbriferi si da costituire unità idrografiche di convenienti dimensioni e funzionalità.

La delimitazione del territorio di intervento in funzione delle esigenze del bacino ivi comprendendo i territori di valle che beneficiano delle opere di bonifica, appare la scelta più corretta per garantire unitarietà di interventi.

Il legislatore del 1933 aveva inoltre previsto la programmazione degli interventi da realizzarsi sui comprensori di bonifica attraverso l'elaborazione da parte dei consorzi stessi del piano generale di bonifica. Il legislatore regionale già in molte regioni ha attentamente valutato in tutte le sue capacità espansive il modello del piano generale di bonifica del 1933 attribuendo al medesimo quel contenuto che la nuova realtà economica e politico-istituzionale richiede, ma riconfermandone la validità.

La legge-quadro in discussione ribadisce tale esigenza (articolo 3) di programmazione considerando il piano generale di bonifica quale proposta di programma sul territorio e strumento di partecipazione dei consorzi all'elaborazione dei programmi regionali di intervento.

Con riferimento ai soggetti, secondo i principi fondamentali già vigenti nel nostro ordinamento la realizzazione della bonifica va affidata ai consorzi. Tale specifico principio, risalente sempre al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e alle disposizioni del codice civile, è stato riconfermato in sede di decentramento re-

gionale dai decreti del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977. Questi ultimi provvedimenti, infatti, includono la bonifica come attività nel quadro della competenza regionale in materia di agricoltura e foreste, mentre riservano la stessa, come organizzazione in capo ai soggetti (consorzi) entificati localmente dalle leggi statali per l'esercizio dei compiti operativi ritenuti necessari al riguardo.

Nel disegno di legge in discussione tale principio fondamentale è stato più opportunamente individuato, per aver la Commissione Agricoltura della Camera in sede referente accolto un emendamento del Governo all'articolo 4. In tal modo i soggetti protagonisti sono in maniera ineccepibile i consorzi di bonifica, di bonifica montana e di irrigazione.

D'altra parte il testo approvato dal Senato per quanto concerne la struttura e l'ordinamento dei consorzi è riconfermato giacché si contempla un sistema di ripartizione dei voti e di composizione degli organi consorziali impostato sul principio della rappresentanza degli interessati, basato su un equo rapporto tra rappresentanza e contribuzione, volto a garantire la partecipazione di tutti gli interessati contribuenti.

La norma approvata corrisponde al testo governativo e a quella già adottata dalle leggi regionali in vigore. Su di essa, in sede di udienza conoscitiva in Senato, si sono espresse positivamente tutte le organizzazioni professionali interessate a questa attività.

Infatti, attraverso il sistema delle fasce di contribuzione e dei limiti massimi di rappresentanza da attribuirsi a ciascuna fascia si estende la partecipazione a tutti i contribuenti, agricoli ed extragricoli, ma si evita la inammissibile prevalenza delle categorie extragricole di quelle marginalmente interessate alla bonifica pur introducendosi il voto *pro-capite* all'interno di ciascuna fascia.

Le disposizioni contenute agli articoli 7 e 8 non hanno bisogno di specifiche ulteriori valutazioni rispetto a quanto già ampiamente illustrato in Senato dove e

emersa una totale concordia sui relativi principi sanciti con tale norma. Trattasi anche in questo caso di disposizioni già inserite in quasi tutte le leggi regionali finora emanate per il settore della bonifica.

Si ritiene in conclusione che sul testo approvato dal Senato possa esprimersi nel complesso valutazione positiva fatta eccezione per il testo dell'articolo 4,

emendato dal Governo con relativa approvazione della Commissione.

Chiedo pertanto alla Camera l'approvazione del disegno di legge relativo alla « Legge-quadro per il settore della bonifica », con conseguente assorbimento della proposta di legge n. 868.

MONGIELLO, *Relatore*

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

*(Affari costituzionali)*

### PARERE FAVOREVOLE

al disegno di legge e, in quanto con esso non contrastante, alla abbinata proposta di legge.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART 1

*(Oggetto della legge)*

1 La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali per il settore della bonifica, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia

## ART 2

*(Opere pubbliche di bonifica)*

1 Nel quadro della programmazione regionale degli interventi sul territorio, sono da considerarsi opere pubbliche di bonifica gli interventi previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, da eseguirsi nell'ambito dei comprensori di bonifica

2 Le regioni, qualora reputino necessario procedere al riordino dei comprensori consortili esistenti, effettueranno, sentiti i consorzi interessati, nuove delimitazioni tenendo conto della necessità dell'attuazione di interventi coordinati nell'ambito di bacini imbriferi di convenienti dimensioni e funzionalità, nonché dell'opportunità di includervi tutti i territori di valle non compresi nella delimitazione consortile che beneficiano delle opere di bonifica

3 Saranno, comunque, fatte salve la qualifica di territorio montano e le relative provvidenze per i territori già classificati di bonifica montana

## ART 3

*(Programmazione regionale e partecipazione dei consorzi di bonifica)*

1 I consorzi di bonifica e di bonifica montana formulano proposte, attraverso

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

## ART 1

*(Oggetto della legge)*

1 *Identico*

## ART 2

*(Opere pubbliche di bonifica)*

1 *Identico*

2 *Identico*

3 *Identico*

## ART 3

*(Programmazione regionale e partecipazione dei consorzi di bonifica)*

1 *Identico*

piani di bonifica interessanti il comprensorio di loro competenza, per la elaborazione dei programmi regionali di intervento sul territorio.

2. I piani di bonifica, di cui al precedente comma, devono essere coordinati con i programmi regionali e sub-regionali di assetto e di sviluppo del territorio ed approvati dalla regione.

ART. 4.

*(Esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica - Funzioni dei consorzi).*

1. Le regioni provvedono alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, di bonifica montana ed agli enti pubblici operanti nel settore.

2. Qualora i consorzi non provvedano, nei termini e nei modi stabiliti dai provvedimenti di concessione, alla esecuzione delle opere, le regioni e gli enti locali da esse delegati revocano la concessione stessa.

3. Competono altresì ai consorzi l'esercizio e la manutenzione delle stesse opere secondo le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

ART. 5.

*(Organi amministrativi e di controllo dei consorzi).*

1. Sono organi dei consorzi di bonifica e di bonifica montana l'assemblea dei consorziati, il consiglio dei delegati, la deputazione amministrativa, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio dei delegati è composto da membri di diritto e da membri eletti dall'assemblea nel suo seno ai sensi del successivo articolo 6.

3. Rappresentanti della regione e degli enti locali territoriali debbono essere compresi fra i membri di diritto, garantendo la rappresentanza della minoranza.

2. *Identico.*

ART. 4.

*(Esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica - Funzioni dei consorzi).*

1. Le regioni provvedono alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidandole in concessione ai consorzi di bonifica, di bonifica montana e di irrigazione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 5.

*(Organi amministrativi e di controllo dei consorzi).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4 Il numero dei membri di diritto che entrano nel consiglio dei delegati non può essere superiore ad un quarto del totale dei delegati elettivi

4 *Identico*

5 Qualora vengano riscontrate gravi irregolarità nel funzionamento e nell'attuazione dei fini istituzionali del consorzio di bonifica, la giunta regionale procede allo scioglimento degli organi amministrativi del consorzio e alla nomina di un commissario per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a un anno, all'espletamento dei compiti affidatigli con l'obbligo di convocare l'assemblea dei consorziati per la ricostituzione degli organi consortili

5 *Identico*

#### ART 6

*(Sistema elettivo  
degli organi dei consorzi)*

#### ART 6

*(Sistema elettivo  
degli organi dei consorzi)*

1 Hanno diritto al voto e fanno parte dell'assemblea i proprietari consorziati iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile nonché gli affittuari che, in virtù degli obblighi nascenti dal diritto di affitto, siano tenuti a pagare il contributo consortile

1 *Identico*

2 Gli aventi diritto al voto sono raggruppati per classi di contribuenza in sezioni, di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque

2 *Identico*

3 Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere

3 *Identico*

4 I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione perché eccedenti il 50 per cento dei delegati da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma precedente

4 *Identico*

5 L'elezione del consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione

5 *Identico*

6 Ad ogni avente diritto al voto di cui al primo comma è attribuito un voto

6 *Identico*



## ART 7

*(Partecipazione delle regioni alla spesa per i servizi pubblici di bonifica)*

1 Le regioni, allo scopo di garantire la piena efficienza dei servizi pubblici assicurati dalle opere di bonifica, parteciperanno alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica nella misura che ciascuna regione delibererà, tenendo conto dei limiti di sopportabilità da parte dei consorziati della contribuzione loro imposta per lo stesso fine dai relativi consorzi

2 Le regioni comunicheranno ai consorzi l'entità della loro partecipazione alle spese di cui al primo comma, prima che i consorzi stessi elaborino lo schema del proprio bilancio preventivo annuale

## ART 8

*(Norme finali)*

1 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi e dai decreti richiamati nell'articolo 1 del decreto stesso, si applicano i principi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, se con esse compatibili

## ART 7

*(Partecipazione delle regioni alla spesa per i servizi pubblici di bonifica)*

1 *Identico*

2 *Identico*

## ART 8

*(Norme finali)*

1 *Identico*

## PROPOSTA DI LEGGE N 868

—

### ART 1

1 Le funzioni svolte dai consorzi di bonifica in territori nei quali operano le comunità montane istituite ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n 1102, sono trasferite alle comunità stesse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge

### ART 2

1 La legge regionale disciplina, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il trasferimento alle comunità montane, singole o associate, delle funzioni e dei beni mobili e immobili dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 1

2 La legge regionale disciplina l'inquadramento del personale dipendente dai consorzi e dispone di conseguenza la soppressione dei consorzi stessi

### ART 3

1 Al trasferimento delle funzioni e dei beni dei consorzi interregionali di bonifica e alla conseguente soppressione dei medesimi provvedono, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, le regioni interessate previa intesa tra di esse